

## Newsalert

Dipartimento Fiscale

Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine su atti di garanzia inerenti ad atti di finanziamento non registrati

### Introduzione

Con la risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 956-15/2018, l'Agenzia delle Entrate ha formulato il proprio parere – a seguito della richiesta dell'Associazione Bancaria Italiana – in merito all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine sugli atti di garanzia inerenti a contratti di finanziamento non registrati.

In particolare, la necessità di chiarimenti trovava fondamento nell'interpretazione, adottata di recente da alcuni uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui il regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine troverebbe applicazione solo ove le parti provvedano alla registrazione del contratto di finanziamento principale rispetto al quale le stesse hanno esercitato la relativa opzione.

### *Contesto normativo di riferimento*

Come noto, in base agli articoli da 15 a 20 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, le operazioni di credito a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a diciotto mesi), sono assoggettate, al ricorrere di determinati requisiti, al pagamento di un'imposta sostitutiva in luogo dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative che risulterebbero dovute, in base al regime ordinario, in relazione a tali contratti.

Secondo il dettato normativo, l'ambito applicativo di tale regime fiscale si estende altresì a *"tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti"* per i quali è stata esercitata l'opzione.

Al fine di poter applicare il regime in commento, le parti devono necessariamente esercitare l'opzione per iscritto nell'atto di finanziamento, non sussistendo peraltro alcun obbligo normativo di registrazione dell'atto in capo alle stesse.

## *L'interpretazione dell'ABI e la recente risposta dell'Agenzia delle entrate*

Ciò premesso, l'Associazione di categoria ha rilevato come, in occasione della registrazione degli atti di garanzia aventi caratteristiche di "inerenza" rispetto all'operazione di finanziamento principale e pertanto suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo della norma di favore nel caso in cui le parti abbiano esercitato la relativa opzione per iscritto, taluni Uffici locali hanno disconosciuto la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva in ragione della mancata indicazione, nell'atto di garanzia, degli estremi di registrazione dell'atto di finanziamento principale.

L'adesione a tale approccio ha comportato che in diversi casi, gli Uffici hanno emesso avviso di liquidazione nei confronti delle parti per il pagamento delle ordinarie imposte indirette (e.g., imposta di registro e imposta ipotecaria), dovute rispetto agli atti di garanzia inerenti al contratto di finanziamento principale. Le banche finanziatrici, pur avendo presentato ricorso, sono state dunque chiamate a liquidare per intero l'imposta richiesta dall'Amministrazione, essendo peraltro preclusa la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione in pendenza di giudizio.

L'Associazione delle aziende di credito e degli intermediari finanziari italiani, nell'istanza in commento, ha evidenziato l'incoerenza dell'approccio utilizzato dall'Amministrazione finanziaria, che ha portato a risultati contrari alla *ratio* stessa della norma e pregiudizievoli in termini di incertezza operativa ed intralcio burocratico.

In primo luogo, l'ABI ha sottolineato che nel dato letterale della norma non c'è alcun riscontro che induca a ritenere che il riconoscimento del regime fiscale sostitutivo sia subordinato alla circostanza secondo cui i contratti di finanziamento per i quali esso opera debbano essere registrati. Ad ulteriore conferma di tale dato, vi sarebbe la collocazione della disciplina dell'imposta sostitutiva in un provvedimento legislativo del tutto autonomo rispetto alle norme che disciplinano le imposte indirette che vengono sostituite.

L'ulteriore argomentazione addotta dall'Associazione nell'istanza, che trova pieno riscontro nella risposta dell'Ufficio, ha preso le mosse dalla circostanza secondo cui i contratti di finanziamento concessi dalle banche rientrano tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del D.lgs. 385 del 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB"), ai quali la disciplina dell'imposta di registro riserva il beneficio dell'esonero da registrazione fino al verificarsi dell'eventuale "caso d'uso", ancorché per gli stessi sia prevista dalla legge la forma scritta a pena di nullità. .

Infine, l'Associazione ha sottolineato come l'approccio seguito dall'Amministrazione si

ponga in totale antitesi rispetto alle esigenze di fluidità operativa che caratterizzano le operazioni di finanziamento, soprattutto quando queste siano realizzate per importi di significativo rilievo e siano connotate dalla presenza di numerosi intermediari italiani ed esteri. In tali casi infatti, la forma dello scambio di corrispondenza o della scrittura privata non autenticata si rivelano più adatte a rispondere alle esigenze delle parti coinvolte, garantendo la possibilità di non dover predisporre i contratti in doppia lingua e di non dover presenziare fisicamente alla stipula.

Nella sua risposta, l'Amministrazione finanziaria valorizza le considerazioni dell'Associazione, accogliendone l'interpretazione.

In particolare, l'Ufficio conferma che i contratti di finanziamento concessi dalle banche rientrano tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del TUB per i quali la forma pubblica non è prevista *ad substantiam*, sebbene sia richiesta la forma scritta. Pertanto, l'Agenzia conferma che sulla base del dettato normativo secondo cui *"i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari (...) per i quali il titolo VI del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso"*, nessun obbligo di registrazione sorge ove gli stessi non siano formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Fatta questa premessa, l'Agenzia conferma che gli atti di garanzia inerenti un finanziamento che presenti i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva – tra i quali l'esercizio dell'opzione per iscritto nel contratto – sono assoggettabili al regime fiscale dell'imposta sostitutiva anche laddove il contratto di finanziamento principale non sia stato registrato.

*Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare il Dipartimento Fiscale all'indirizzo [tax@chiomenti.net](mailto:tax@chiomenti.net)*